



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 49

Del 31/05/2022

OGGETTO: Proposta di deliberazione n.8 del 25/05/2022 avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) – anno 2022”.

APPROVATA

L’anno **duemilaventidue**, il giorno **31** del mese di **maggio**, alle ore **19:55** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **30/05/2022** prot. N.**47415**, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **urgente**.

All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino	X		MAISANO Damiano		X
ANDALORO Alessio		X	OLIVA Alessandro	X	
BAGLI Massimo	X		PELLEGRINO Alessia	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina		X	RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe		X	RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia	X	
FICARRA Francesco Danilo	X		SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina		X
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo		X	SOTTILE Maria		X
MAGLIARDITI Maria		X	STAGNO Giuseppe		X

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 9

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott.ssa **Marcella MARCELLI**.

Assume la presidenza il Presidente **Avv. Alessandro OLIVA**.

Partecipa alla seduta il Sindaco **Giuseppe MIDILI**.

Sono presenti gli Assessori: **IMPELLIZZERI** e **MELLINA**.

E’ presente il Dirigente della Ragioneria Dott. **INFANTINO**.

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

In continuazione di seduta.

Il **Presidente** introduce il **2° punto** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: **"Proposta di deliberazione n.8 del 25/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) - anno 2022".**

La proposta viene data per letta.

L'atto unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Prende la parola il Dott. **Infantino**, il quale dà atto che la proposta di delibera che si sta trattando è un'appendice del Piano Finanziario.

Precisa che come prevede la deliberazione 363 di ARERA la tariffa TARI va aggiornata annualmente sulla base del quadriennio regolatorio e quindi con la base dei costi del 2021 per l'anno 2023.

Illustra ed approfondisce la proposta dal punto di vista tecnico ed aggiunge che gli uffici, unitamente all'amministrazione, hanno deciso di rideterminare la tariffa premiando lo sforzo esercitato dai cittadini in materia di raccolta differenziata. Si è proceduto pertanto ad una riparametrazione del riparto dei costi fissi e variabili tenendo conto della percentuale di assorbimento dei rifiuti delle tabelle ministeriali e si è provveduto ad esercitare degli aggiustamenti sulla base dei coefficienti di produttività dei rifiuti giungendo quindi ad una diminuzione in bolletta di circa il 40% sulla componente fissa e del 6,10% sulla componente variabile.

Prende la parola il **Sindaco**, il quale, in materia di raccolta differenziata, intende specificare che gli uffici del Settore Ambiente hanno fornito il dato che nei primi cinque mesi dell'anno 2022 è stato già fatturato a CONAI e COREPLA un importo di circa 140.000,00 euro a favore dell'ente che vanno certamente ad abbattere il prossimo anno il costo totale dei rifiuti.

Si prevede che entro la fine dell'anno 2022 si possa raggiungere un importo superiore ai 300.000,00 euro di introito a favore dell'ente proveniente dal prodotto differenziato con un ulteriore sgravio in bolletta per i cittadini.

Si augura che entro il 2025 venga superata la soglia del 72% di raccolta differenziata che rappresenterebbe un risultato eccezionale.

Il **Presidente** si augura che tali obiettivi possano essere raggiunti per ottenere finalmente uno sgravio sulle bollette dei rifiuti che negli anni passati non si è riusciti ad ottenere.

Coglie l'occasione per ringraziare tutti i componenti della 1° Commissione Consiliare e i Consiglieri Comunali presenti in aula per aver partecipato alle votazioni.

Interviene il Consigliere **Foti**, il quale giustifica il proprio voto di astensione alla precedente delibera specificando che nonostante siano da cogliere favorevolmente alcuni punti rappresentati dal Sindaco è inevitabile evidenziare che vi sono ancora alcune zone della città in cui il tema del decoro e delle condizioni di pulizia va sicuramente rivisto.

Con riferimento invece alle tariffe, il Consigliere Foti rappresenta che i tempi ristrettissimi non hanno consentito al civico consesso il giusto approfondimento in termini di tariffazione per le attività commerciali e delle utenze non domestiche, pertanto anticipa il proprio voto di astensione alla proposta di delibera.

Prende la parola il Consigliere **Italiano Antonino**, solo per dichiarare il proprio voto favorevole alla proposta di delibera.

Non essendovi ulteriori interventi, il **Presidente** chiede al Segretario di seduta di richiamare l'appello nominale.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino		X
ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana	X	
COCUZZA Valentina		X
CRISAFULLI Giuseppe		X
DODDO Giuseppe	X	
FICARRA Francesco Danilo	X	
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonino	X	
ITALIANO Lorenzo		X
MAGLIARDITI Maria		X
MAISANO Damiano		X
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia	X	

PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco	X	
RUSSO Francesco	X	
RUSSO Lydia	X	
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina		X
SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria		X
STAGNO Giuseppe		X
	14	10

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto **"Proposta di deliberazione n.8 del 25/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) - anno 2022"**;

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 14;

CON VOTI 13 FAVOREVOLI ed 1 ASTENUTO (Foti) espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Proposta di deliberazione n.8 del 25/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) - anno 2022"**, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;

CON VOTI 13 FAVOREVOLI ed **1 ASTENUTO** (Foti) espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Non essendovi ulteriori punti iscritti all'O.d.g. il **Presidente** chiude la sessione.

La seduta viene chiusa alle ore 21:35.



Comune di Milazzo
Città Metropolitana di Messina
2° SETTORE "FINANZE E TRIBUTI"

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del 25/05/2022 n. 8

Il Proponente _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

– **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti quale domanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA

che "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Preso atto che:

- il Piano Economico per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 8.256.614,00;
- ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il **comma 683**, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...", quanto della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF);

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato dall'aumento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente all'anno di riferimento per la determinazione dei costi efficienti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani;

Visto il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il Piano economico finanziario validato, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. _____ del _____, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 8.256.614,00, al netto delle attività esterne al ciclo rifiuti incluse nel P.E.F;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,*

entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...";

Visto l'art. 52, c. 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che dispone: "2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: (...)

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Propone la seguente

DELIBERAZIONE

- a) richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2022 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- b) di quantificare in € 8.256.614,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così
- d) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Di proporre, stante l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Milazzo, 25/05/2022

(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole_

Milazzo, li 26/05/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 26/05/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario



Comune di Milazzo

TARI

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2022

PIANO TARIFFARIO

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI

DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 comma 651

PREMESSA.....	3
CENNI SU NORMATIVA TARI	3
Istituzione	3
Applicazione.....	4
PEF ARERA.....	5
Piano Economico Finanziario MTR-2 ARERA.....	7
Coefficienti	10
Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi.....	12
LISTINI TARIFFA SERVIZI	14
CONCLUSIONI.....	16

PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti **la determinazione di calcolo** per la tariffa che il Comune dovrà applicare **in base all'art. 1 comma 651 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato)**, alla delibera 363/2021/R/Rif del 03 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA per la definizione del Piano Finanziario.

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI.

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

CENNI SU NORMATIVA TARI

Istituzione

La TARI è il tributo locale istituito dall'articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal Consiglio Comunale stesso.

Il comma 651 così recita: "Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: "È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Applicazione

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni:

- 1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l'anno 2022 definiti nel Piano Finanziario;
- 2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell'IVA;
- 3) il grado di copertura dei costi è al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio.

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (**PARTE VARIABILE**) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (**PARTE FISSA**).

Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite dalla norma. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili

di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente.

PEF ARERA

Con la delibera 363/2021/R/Rif del 03 agosto 2021, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020 e chiarito il percorso per giungere all'approvazione del piano finanziario, atto presupposto alla determinazione della tariffe TARI.

Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e successivamente inviato all'EGATO, ente territorialmente competente in materia, che provvede alla validazione del piano finanziario ovvero al controllo della completezza, della coerenza e della congruità dei dati in esso contenuti.

EGATO adotta le competenti determinazioni e trasmette la predisposizione del piano finanziario ad ARERA che, dopo le necessarie verifiche, provvede alla sua approvazione.

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche			Kg rifiuti utenze non domestiche		Kg totali
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 3.382.107,30	% costi fissi utenze domestiche	<u>45,00%</u>	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 45,00\%$	€ 715.156,38
		% costi variabili utenze domestiche	<u>40,00%</u>	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 40,00\%$	€ 2.666.950,92
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 4.874.506,39	% costi fissi utenze non domestiche	<u>55,00%</u>	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 55,00\%$	€ 874.080,01
		% costi variabili utenze non domestiche	<u>60,00%</u>	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 60,00\%$	€ 4.000.426,38

Piano Economico Finanziario MTR-2 ARERA

La successiva tabella riepiloga il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo previste dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 20222025.

In particolare, il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari a euro € 8.784.582,72 e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.

Tabella 4. — PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	1.281.904,76 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	1.590.163,28 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	1.981.816,25 €
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	2.338.469,82 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	249.919,54 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		134.831,55 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		42.707,12 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		0,00 €
	Acc Accantonamento		0,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		0,00 €
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €
CK proprietari			0,00 €

COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		153.186,48 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €
	fattore sharing b	0,60 coefficiente gradualità γ	0,80
		fattore sharing ω	0,30
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		91.911,89 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €
RC Conguagli variabili	RCTv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €
	di cui: Residuo RCND	0,00 €	
	Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento COSexp	0,00 €	
	recupero scostamento COVexp	0,00 €	
	recupero scostamento COQexp	0,00 €	
	recupero scostamento COexp	0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €	
	RCTf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €
	di cui: Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
RC Conguagli fissi	recupero scostamento COVexp	0,00 €	
	recupero scostamento COQexp	0,00 €	
	recupero scostamento COexp	0,00 €	

	recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €		
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		598.920,30 €	
	Oneri fissi		129.792,96 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			1,40%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			7.625.879,48 €
Costi variabili effettivi				6.667.377,30 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				0,00 €
ΣTV - Totale costi variabili				6.667.377,30 €
Costi fissi effettivi				1.589.236,39 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				0,00 €
ΣTF- Totale costi fissi				1.589.236,39 €
Costi totali	ΣT = ΣTF + ΣTV			8.256.613,69 €

Coefficienti

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successive Tabelle,

Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche.

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per l'attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il DPR 158/99 che all'articolo 6 recita: *"...Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 ..."*

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune.

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle utenze domestiche.

In base al comma 652 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Gli scostamenti utilizzati sono riportati nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole categorie (colonne % variazioni min max).

Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

Tariffe utenza domestica					
componenti	Ka scelti	Kb scelti	Kb min	Kb max	Kb medi
D1. Abitazioni 1 componente	0,81	0,6	0,6	1	0,8
D2. Abitazioni 2 componenti familiari	0,94	1,4	1,4	1,8	1,6
D3. Abitazioni 3 componenti familiari	1,02	1,8	1,8	2,3	2,05
D4. Abitazioni 4 componenti familiari	1,09	2,2	2,2	3	2,6
D5. Abitazioni 5 componenti familiari	1,1	2,9	2,9	3,6	3,25
D6. Abitazioni 6 o più componenti	1,06	3,4	3,4	4,1	3,75

Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl	KD appl
			Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	7.869,02	0,45	4
2 .2	Cinematografi e teatri	4.322,00	0,33	2,9
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	50.565,00	0,36	3,2
2 .4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	34.958,00	0,63	5,53
2 .5	Stabilimenti balneari	15.312,00	0,35	3,1
2 .6	Esposizioni,autosaloni	7.189,00	0,34	3,03
2 .7	Alberghi con ristorazione	4.644,00	1,41	12,45
2 .8	Alberghi senza ristorazione	15.712,00	0,85	7,5
2 .9	Case di cura e riposo	4.218,00	0,9	7,9
2 .10	Ospedali	10.985,00	0,86	7,55
2 .11	Uffici,agenzie	39.473,55	0,9	7,9
2 .12	Banche,istituti di credito e studi professionali	3.348,00	0,48	4,2
2 .13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	30.707,00	0,85	7,5
2 .14	Edicola,farmacia,taccaio,plurilicenze	2.430,00	1,01	8,88
2 .15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	3.180,00	0,56	4,9
2 .16	Banchi di mercato generi durevoli		2,00	15,00
2 .17	Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	3.983,00	1,19	10,45
2 .18	Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra	1.736,00	0,77	6,8
2 .19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	3.556,00	0,91	8,02
2 .20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	80.851,00	0,94	8,25
2 .21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	1.989,00	0,45	4
2 .22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	21.170,00	3,4	29,93
2 .23	Mense,birrerie,amburgherie	212	6,33	55,7
2 .24	Bar,caffe`,pasticceria	6.991,55	2,56	22,5
2 .25	Supermercato,pane e pasta,macelleria etc	6.062,00	1,56	13,7
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	955	1,56	13,77
2 .27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	2.592,00	4,42	38,93
2 .28	Ipermercati di generi misti	11.692,00	1,65	14,53
2 .29	Banchi di mercato generi alimentari		3,48	32,00
2 .30	Discoteche,night club	3.906,00	0,77	6,8
2 .31	Supermercato, pane e pasta, macell oltre 200 mt	10.352,00	1,91	16,8

Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi

Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove non già deliberati all'atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di fattori tecnici ed economici.

Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell'Ente, volto a rilevare l'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nello specifico territorio.

Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi su alcuni importanti punti di riferimento sotto riportati.

In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l'analisi dei Kd è stata riferita alla comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l'ambito locale riferito al Comune.

La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un'aggregazione al fine di rendere omogenei i valori per le categorie.

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione è stata eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2):

- a) Produzione dei rifiuti da parte dell'utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la quantità totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica.
- b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch'esso il disegno complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe.
- c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze domestiche.

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base delle categorie previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente è un ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficienti specifici di produttività delle diverse categorie di contribuzione.

Qualora il Comune avesse già deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto già deliberato.

La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti.

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica.

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze avviene, come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche.

Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei coefficienti, gravando sull'utenza non domestica a beneficio dell'utenza domestica.

LISTINI TARIFFA SERVIZI

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze domestiche e utenze non domestiche in relazione alle categorie tariffarie già introdotte.

Le tariffe sono calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99.

La Tabella 14 riporta, per l'utenza domestica, le tariffe in parte fissa e variabile.

La Tabella 15 riporta, per l'utenza domestica, la differenza fra le attuali tariffe sia in parte fissa che variabile e le precedenti, in relazione ai componenti familiari.

La Tabella 16 riporta, per l'utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari.

La Tabella 17 riporta l'imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare il reale gettito atteso dall'applicazione delle tariffe unitarie domestiche.

Nella Tabella 18 relativa all'utenza non domestica, è riportata la differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti.

La Tabella 19 riporta l'imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare il reale gettito atteso dall'applicazione delle tariffe unitarie.

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed alimentari, la tariffa esposta è annuale: l'applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla in base a quanto riportato nel Regolamento di applicazione della tariffa.

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA

Tariffa utenza domestica		Tariffa	Tariffa
		fissa	Variabile
1 .1	Un componente	0,442775	82,751534
1 .2	Due componenti	0,513838	193,086912
1 .3	Tre componenti	0,557569	248,254602
1 .4	Quattro componenti	0,595833	303,422291
1 .5	Cinque componenti	0,6013	399,965748
1 .6	Sei o piu' componenti	0,579434	468,925359

Listino utenza non domestica

Tariffa utenza non domestica		Tariffa	Tariffa
		fissa	variabile
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	0,951805	4,424391
2 .2	Cinematografi e teatri	0,697991	3,207683
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,761444	3,539513
2 .4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	1,332528	6,116721
2 .5	Stabilimenti balneari	0,740293	3,428903
2 .6	Esposizioni,autosaloni	0,719142	3,351476
2 .7	Alberghi con ristorazione	2,982325	13,770919
2 .8	Alberghi senza ristorazione	1,797855	8,295734
2 .9	Case di cura e riposo	1,903611	8,738173
2 .10	Ospedali	1,819006	8,351039
2 .11	Uffici,agenzie	1,903611	8,738173
2 .12	Banche,istituti di credito e studi professionali	1,015259	4,645611
2 .13	Negozi abbigliament'o,calzature,libreria,cartoleria	1,797855	8,295734
2 .14	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	2,136275	9,822149
2 .15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	1,184469	5,419879
2 .16	Banchi di mercato generi durevoli	5,80105	5,955654
2 .17	Attività` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	2,516997	11,558723
2 .18	Attività` artigianali tipo botteghe:falegname,idra	1,628645	7,521465
2 .19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,924763	8,870905
2 .20	Attività` industriali con capannoni di produzione	1,988216	9,125307
2 .21	Attività` artigianali di produzione beni specifici	0,951805	4,424391
2 .22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	7,191422	33,10551
2 .23	Mense,birrerie,amburgherie	13,388736	61,609653
2 .24	Bar,caffè`,pasticceria	5,414718	24,887203
2 .25	Supermercato,pane e pasta,macelleria etc	3,299593	15,153541
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,299593	15,230968
2 .27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	9,348849	43,060391
2 .28	Ipermercati di generi misti	3,489955	16,071602
2 .29	Banchi di mercato generi alimentari	36,595424	38,565842
2 .30	Discoteche,night club	1,628645	7,521465
2 .31	Supermercato, pane e pasta, macell oltre 200 mt	4,039887	18,582444

CONCLUSIONI

Con la presente relazione si propone l'adozione delle tariffe di seguito indicate:

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	0,442775	82,751534
1 .2	Due componenti	0,513838	193,086912
1 .3	Tre componenti	0,557569	248,254602
1 .4	Quattro componenti	0,595833	303,422291
1 .5	Cinque componenti	0,6013	399,965748
1 .6	Sei o piu' componenti	0,579434	468,925359
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	0,951805	4,424391
2 .2	Cinematografi e teatri	0,697991	3,207683
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,761444	3,539513
2 .4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	1,332528	6,116721
2 .5	Stabilimenti balneari	0,740293	3,428903
2 .6	Esposizioni,autosaloni	0,719142	3,351476
2 .7	Alberghi con ristorazione	2,982325	13,770919
2 .8	Alberghi senza ristorazione	1,797855	8,295734
2 .9	Case di cura e riposo	1,903611	8,738173
2 .10	Ospedali	1,819006	8,351039
2 .11	Uffici,agenzie	1,903611	8,738173
2 .12	Banche,istituti di credito e studi professionali	1,015259	4,645611
2 .13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	1,797855	8,295734
2 .14	Edicola,farmacia,tobaccai,plurilicenze	2,136275	9,822149
2 .15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	1,184469	5,419879
2 .16	Banchi di mercato generi durevoli	5,80105	5,955654
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	2,516997	11,558723
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe:falegname,idra	1,628645	7,521465
2 .19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,924763	8,870905
2 .20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,988216	9,125307
2 .21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,951805	4,424391
2 .22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	7,191422	33,10551
2 .23	Mense,birrerie,amburgherie	13,388736	61,609653
2 .24	Bar,caffè,pasticceria	5,414718	24,887203
2 .25	Supermercato,pane e pasta,macelleria etc	3,299593	15,153541
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,299593	15,230968
2 .27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	9,348849	43,060391
2 .28	Ipermercati di generi misti	3,489955	16,071602
2 .29	Banchi di mercato generi alimentari	36,595424	38,565842
2 .30	Discoteche,night club	1,628645	7,521465
2 .31	Supermercato, pane e pasta, macelli oltre 200 mt	4,039887	18,582444

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario Generale
MARCELLA MARCELLI

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano
MARIO FRANCESCO SINDONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 07/06/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- ☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____
Milazzo, li _____	Milazzo, li _____
Il Segretario Generale	Il Responsabile dell'U.O.